



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
Docenti e Ricercatori
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261585
ufficio.docenti@uniupo.it

Decreto Rettoriale
Rep. n. 2110/2022
Prot. n. 165360 del 21.12.2022
In vigore dal 22.12.2022

OGGETTO: *emanazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica*

IL RETTORE

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTO il D.R. rep. n. 118/2003 del 14.04.2003 *“Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica”*;

VISTO il D.R. rep. 287/2008 del 01.07.2008 *“Modifica del “Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica”*;

VISTO il D.R. rep. n. 280-2004 del 24.06.2004 *“Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza”*;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare i citati Regolamenti alla luce della normativa e delle attività di monitoraggio e gestione delle risorse poste in essere dall'Ateneo;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.09.2022, ha espresso parere favorevole all'impianto del Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica;

VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 22.11.2022, ha approvato il Regolamento disciplinante *“il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica”*;

VALUTATO ogni opportuno elemento



DECRETA

1. È emanato nel testo sotto riportato il “*Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica*”.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all’Albo on line di Ateneo.

IL RETTORE
(*PROF. GIAN CARLO AVANZI*)

VISTO
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(*ELISABETTA ZEMIGNANI*)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx
C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA, DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



SOMMARIO

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - INCARICHI DI INSEGNAMENTO

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI A PROFESSORESSE E PROFESSORI E A RICERCATRICI E RICERCATORI

ART. 3 - COPERTURE DEGLI INSEGNAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

TITOLO II - CONFERIMENTO CON PROCEDURA SELETTIVA DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA (Art. 23 comma 2 Legge 240/2010)

ART. 4 - ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA

ART. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

ART. 6 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI A PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE

ART. 7 - ATTIVITA' DIDATTICA DELLE ASSEGNISTE E DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 10 - RECLAMI E RICORSI

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 12 - DURATA E RINNOVO DEGLI INCARICHI

TITOLO III - CONFERIMENTO DIRETTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

ART. 13 - CONFERIMENTO DIRETTO A ESPERTE E ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE (Art. 23 comma 1 Legge 240/2010)

ART. 14 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI A DOCENTI, STUDIOSE E STUDIOSI O PROFESSIONISTE STRANIERE E PROFESSIONISTI STRANIERI DI CHIARA FAMA (Art. 23 comma 3 Legge 240/2010)

TITOLO IV - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE VISITATRICI E AI VISITATORI INTERNAZIONALI, BORSE PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO, ATTIVITA' SEMINARIALE E ATTIVITA' DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

ART. 15 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE E AI VISITING PROFESSOR E ALLE E AI VISITING SCIENTIST O SCHOLAR

ART. 16 - BORSE PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO

ART. 17 - INCARICHI PER ATTIVITA' SEMINARIALE

ART. 18 - ATTIVITA' DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 19 - CUMULO DI INCARICHI/REGIME DI INCOMPATIBILITA'

ART. 20 - INADEMPIMENTO

ART. 21 - DIRITTI E DOVERI

ART. 22 - AUTOCERTICAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI

ART. 23 - TRATTAMENTO ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSISTENZIALE

ART. 24 - NORME DI SALVAGUARDIA

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx
C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, dei compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti mediante incarichi di docenza, affidamenti e contratti per attività di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.

TITOLO I INCARICHI DI INSEGNAMENTO

ARTICOLO 2 PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI A PROFESSORESSE E PROFESSORI E A RICERCATRICI E RICERCATORI

1. I compiti didattici riguardano lo svolgimento di attività di formazione sia come titolarità degli insegnamenti sia come effettuazione di ore di didattica nelle varie forme previste ivi comprese le attività integrative, di orientamento, di tutorato e di stage. Le strutture didattiche, per l'espletamento di tali compiti, si avvalgono prioritariamente delle Professoresse e dei Professori di prima e seconda fascia e delle Ricercatrici e dei Ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'Ateneo.

2. Le Professoresse e i Professori di prima e seconda fascia sono tenute/i a svolgere, nell'anno accademico, un minimo di 120 ore, per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, se in regime di impegno a tempo pieno e di 90 ore se in regime di impegno a tempo definito. Le suddette ore sono altresì assegnate dagli Organi Collegiali delle strutture didattiche, anche attribuendo incarichi didattici in Settori Scientifico Disciplinari diversi da quello di appartenenza, laddove le competenze lo consentono.

3. Alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti Organi Accademici. A loro è attribuito il titolo di professoressa e professore aggregata/o per l'anno accademico in cui esse/i svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui la Ricercatrice/il Ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

4. Le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato, regime di impegno a tempo pieno, svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno, se previsto dallo specifico avviso di selezione, a tempo definito, svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno.

5. Le strutture responsabili della programmazione didattica affidano gli incarichi di insegnamento, per ciascun anno accademico, con deliberazioni degli organi competenti, indicanti l'oggetto e la tipologia delle attività formative da svolgere, la loro durata, l'impegno orario e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso, sulla base di quanto indicato dagli Organi Accademici nei limiti delle disponibilità di bilancio.

6. Le ore necessarie al raggiungimento dei limiti minimi di didattica frontale dei Professori devono essere assegnate, dalle Strutture didattiche competenti, secondo le seguenti modalità:

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."



- a) copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Scuole di Specializzazione;
- b) copertura degli insegnamenti affini integrativi;
- c) copertura dei Corsi di Dottorato su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, a fronte di una tabella dimostrativa della situazione generale delle coperture didattiche in Ateneo e nel rispetto dell'impegno didattico stabilito.

7. I tirocini formativi relativi ai percorsi abilitanti speciali delle professioni mediche, medico specialistiche e sanitarie rientrano fra le attività di insegnamento di Ateneo anche ai fini del raggiungimento del carico didattico frontale dei docenti. Le ore effettuate in relazione ai tirocini formativi non possono essere remunerate al di fuori del normale trattamento economico e non sono conteggiate ai fini della retribuzione della didattica eccedente il carico istituzionale.

8. Gli organi competenti delle strutture didattiche provvedono alla copertura degli eventuali insegnamenti o moduli rimasti vacanti secondo i criteri riportati nel seguente ordine:

- a) verifica della disponibilità all'interno della Struttura didattica di afferenza ovvero di altre strutture dell'Ateneo di Professoressa e Professori di prima e seconda fascia del medesimo Settore Scientifico Disciplinare che non raggiungano, negli insegnamenti, il numero di ore di didattica nelle varie forme previste. In caso di esito positivo gli organi medesimi conferiscono direttamente l'affidamento previa comunicazione alla Direttrice/al Direttore o alla/al Presidente della Struttura didattica di afferenza del docente a cui è attribuito l'incarico;
- b) verifica della disponibilità all'interno della Struttura didattica di afferenza ovvero di altre strutture dell'Ateneo di Ricercatrici e Ricercatori di ruolo e a tempo determinato del medesimo Settore Scientifico Disciplinare che non raggiungano, negli insegnamenti, il numero di ore di didattica nelle varie forme previste. In caso di esito positivo gli organi medesimi conferiscono direttamente l'affidamento previa comunicazione alla Direttrice/al Direttore o alla/al Presidente della Struttura didattica di afferenza del docente a cui è attribuito l'incarico;
- c) laddove le competenze lo consentono, verifica della disponibilità all'interno della Struttura didattica di afferenza ovvero di altre strutture dell'Ateneo di Professoressa e Professori e di Ricercatrici e Ricercatori di altri Settori Scientifici Disciplinari che non raggiungano, negli insegnamenti, il numero di ore di didattica nelle varie forme previste. In caso di esito positivo gli organi medesimi conferiscono direttamente l'affidamento previa comunicazione alla Direttrice/al Direttore o alla/al Presidente della Struttura didattica di afferenza del docente a cui è attribuito l'incarico.

9. Per la copertura di eventuali insegnamenti o moduli rimasti ancora vacanti, le Strutture didattiche effettuano un'indagine interna presso le pertinenti Strutture dell'Ateneo al fine di verificare la disponibilità di Professoressa e Professori o Ricercatrici e Ricercatori di ruolo o a tempo determinato a svolgere ulteriori attività didattiche oltre il carico istituzionale.

ARTICOLO 3

COPERTURE DEGLI INSEGNAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti nel rispetto della normativa vigente, del codice etico e di comportamento dell'Ateneo, delle linee di indirizzo deliberate dagli Organi di Governo, nonché della programmazione didattica approvata dalle strutture didattiche. Gli incarichi di insegnamento sono altresì attribuiti nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio.

2. Gli incarichi di insegnamento possono essere banditi, tramite un avviso, per affidamenti esterni o a contratto, solo a seguito del completamento delle coperture didattiche attribuite alle

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



Professoressa e ai Professori, alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo indeterminato e alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo determinato dell'Università del Piemonte Orientale.

3. Gli Organi competenti delle strutture didattiche provvedono alla copertura degli eventuali insegnamenti o moduli rimasti vacanti attraverso:

a) l'emanazione di un *avviso* per il conferimento di incarichi di insegnamento (*ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 240/2010*), che prevede:

- 1) affidamento esterno a titolo gratuito o oneroso, rivolto a Professoressa e Professori di prima e seconda fascia, Ricercatrici e Ricercatori di ruolo, Ricercatrici e Ricercatori a tempo determinato;
- 2) contratti di insegnamento di diritto privato a titolo retribuito a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Le modalità di conferimento degli affidamenti esterni o a contratto di cui ai punti 1) e 2) sono definite nel medesimo bando, che viene pubblicato sul sito web della Struttura didattica e all'albo on-line di Ateneo, di norma, per non meno di 15 gg. Il suddetto termine può essere ridotto, in casi d'urgenza e necessità debitamente motivati;

b) conferimento diretto a esperti di alta qualificazione (*ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010*);

c) conferimento diretto di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (*ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Legge 240/2010*).

4. Il compenso orario, per gli affidamenti esterni a titolo retribuito e per i contratti di insegnamento di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli conferiti in ambito di attività formative finanziate da soggetti esterni, è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

CONFERIMENTO CON PROCEDURA SELETTIVA DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA (Art. 23 comma 2 Legge 240/2010)

ARTICOLO 4

ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA

1. Le strutture didattiche, per far fronte a specifiche esigenze di didattica, anche integrativa o di supporto alla didattica, possono deliberare l'attivazione di procedure selettive per il conferimento a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, di incarichi di insegnamento. L'attivazione delle procedure di valutazione comparativa dei contratti di cui al presente articolo possono essere deliberate previo accertamento di quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento.

2. Nell'avviso devono essere espressamente indicate:

- a) le specifiche esigenze didattiche, anche integrative, di cui all'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010;
- b) la denominazione dell'insegnamento, il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento, il periodo didattico, il numero di ore e la durata del contratto;
- c) il compenso da attribuire al soggetto e la relativa copertura di bilancio;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili (il possesso del titolo di laurea, il possesso del titolo di dottorato o di scuola di specializzazione o di master di primo e secondo livello, le pubblicazioni

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



scientifiche, lo svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero, l'aver beneficiato di borse di studio post lauream, pregressa esperienza maturata quale docente a contratto, ecc.);

- f) il riferimento al questionario delle opinioni delle studentesse e degli studenti, quale strumento utile alla valutazione da parte della Commissione competente. In tal caso la Commissione terrà conto del punteggio riportato nel questionario nell'ultima rilevazione conclusa, penalizzando altresì quelle candidate e quei candidati che avessero ottenuto valutazioni inferiori alla media;
- g) l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre la candidata/il candidato;
- h) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre eventuale ricorso;
- i) l'indicazione espressa circa l'onere, a carico della candidata/del candidato risultata/o idonea/o che sia pubblico dipendente, di produrre il nulla osta dell'ente di appartenenza, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica.

3. Il possesso del titolo di dottoressa/dottore di ricerca, di specializzazione medica, di abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento.

4. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale;
- c) *curriculum vitae* dell'attività didattica, scientifica e professionale;
- d) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché elenco delle pubblicazioni scientifiche.

5. A tale avviso verrà data pubblicità tramite pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento e all'Albo on-line di Ateneo.

ARTICOLO 5

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Gli incarichi sono affidati a soggetti che abbiano una particolare e comprovata specializzazione universitaria nell'ambito del settore per il quale si procede con l'affidamento. Si può prescindere da tale requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Possono partecipare alle suddette procedure le titolari e i titolari di assegni di ricerca.
3. Alla selezione può partecipare anche il personale tecnico amministrativo dell'Università del Piemonte Orientale in possesso di adeguato curriculum scientifico e professionale.
4. L'Ateneo può affidare gli incarichi di cui al presente Regolamento alle proprie docenti e ricercatrici e ai propri docenti e ricercatori in quiescenza nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI A PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE

1. Il personale tecnico amministrativo dipendente dall'Ateneo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di adeguato curriculum scientifico e professionale, può svolgere, previa partecipazione ad apposita procedura selettiva, attività didattica, anche integrativa.
2. Gli incarichi al personale di cui al comma 1, devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx
C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



Tale attività è da intendersi oltre l'orario di lavoro e sarà autorizzata tramite lettera di incarico della Direttrice/del Direttore Generale.

ARTICOLO 7

ATTIVITA' DIDATTICA DELLE ASSEGNISTE E DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA

1. Le assegniste e gli assegnisti di ricerca, purché in possesso di adeguato curriculum scientifico e professionale e dei requisiti di cui all'art. 5, possono svolgere incarichi a titolo retribuito di insegnamento e di supporto alla didattica, secondo le modalità previste dall'art. 4 ss. del presente Regolamento.
2. Le assegniste e gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento delle suddette attività, devono preventivamente acquisire il nulla osta della/del Docente Responsabile scientifico dell'assegno di ricerca.
3. Alle assegniste e agli assegnisti di ricerca possono essere affidati incarichi seminariali ed esercitazioni per le studentesse e gli studenti.

ARTICOLO 8

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Le Commissioni di valutazione sono nominate dalla Direttrice/dal Direttore o dalla/dal Presidente della Struttura didattica con proprio provvedimento e sono costituite da almeno tre docenti, individuate/i tra le Professoresse e i Professori e le Ricercatrici e i Ricercatori di ruolo e Ricercatori a tempo determinato, con attenzione all'equilibrio di genere, che verificano la qualificazione scientifica e professionale posseduta dalle candidate e dai candidati. Svolge le funzioni di Presidente la/il docente di ruolo più elevato, ovvero quella/o di maggiore anzianità nel ruolo.
2. La Commissione, presa visione dell'elenco delle/dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni in incompatibilità tra le/i proprie/i componenti e le candidate e i candidati come previsto dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
3. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale delle candidate e dei candidati da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.
4. La Commissione, sulla base dei suddetti criteri di valutazione, assegnerà un determinato punteggio alla candidata/al candidato e, qualora più candidate/i risultino idonee/i, formulerà apposita graduatoria ai fini dell'assegnazione dell'incarico di docenza valida solo per l'anno accademico di riferimento.
5. Nell'ipotesi di partecipazione di un'unica candidata/un unico candidato, la Commissione giudicatrice è comunque tenuta a valutarne l'idoneità.

ARTICOLO 9

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Direttrice/il Direttore o la/il Presidente della Struttura didattica, approva il documento contenente i giudizi complessivi attribuiti a ciascuna candidata/ciascun candidato e il relativo elenco delle candidate/dei candidati idonee/i in ordine di graduatoria.
2. Gli esiti della valutazione e le graduatorie sono pubblicati sul sito web della Struttura didattica e all'Albo on-line di Ateneo.
3. Trascorsi i termini della suddetta pubblicazione, il Consiglio di Dipartimento/Scuola provvede alla copertura degli insegnamenti, mettendo in evidenza le singole tipologie di copertura (affidamento esterno o contratto), con validità esclusiva per l'anno accademico di riferimento.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx
C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



4. In caso di rinuncia della/del prima/o idonea/o, l'incarico può essere conferito ad altra/o candidata/o, secondo l'ordine in graduatoria su proposta del Consiglio di Dipartimento/Scuola.
5. In assenza di candidate/i idonee/i, si darà nuovamente corso alla procedura selettiva.

ARTICOLO 10 RECLAMI E RICORSI

1. Le/i partecipanti alle selezioni possono presentare ricorso al Rettore avverso l'approvazione della graduatoria entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione.

ARTICOLO 11 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Qualora la/il titolare dell'incarico sia dipendente di un Ente pubblico, il Dipartimento/la Scuola provvede, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica, a verificare il possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata ai sensi D. Lgs. 165/2001 e s.m.i dall'Amministrazione di appartenenza.
2. Tutti i contratti di insegnamento, disciplinati dal presente Regolamento, sono stipulati dal Rettore o da una/un sua/o delegata/o e hanno validità per l'anno accademico di riferimento.

ARTICOLO 12 DURATA E RINNOVO DEGLI INCARICHI

1. I contratti di insegnamento hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di quattro anni.
2. Il rinnovo dell'incarico è subordinato ad apposita deliberazione del Consiglio di Dipartimento/Scuola, da adottarsi anno per anno, sulla base di una positiva valutazione circa l'attività svolta nell'anno dal titolare dell'incarico, tenuto conto dell'esito dei questionari di valutazione degli studenti e previo accertamento della copertura finanziaria.

TITOLO III CONFERIMENTO DIRETTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

ARTICOLO 13 CONFERIMENTO DIRETTO A ESPERTE E ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE (Art. 23 comma 1 Legge 240/2010)

1. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti direttamente, a titolo gratuito ovvero oneroso nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a esperte e esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, per attività di insegnamento di alta qualificazione.
2. L'individuazione delle esperte e degli esperti di elevata qualificazione, mediante una proposta adeguatamente motivata, è demandata alla Struttura didattica competente che procede al conferimento dell'incarico.
3. L'Ateneo può stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, previa approvazione motivata da parte della Struttura didattica competente, tenuto conto dell'esito dei questionari di valutazione degli studenti e previo accertamento della copertura finanziaria.
4. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare è effettuata dal Nucleo di Valutazione.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx
C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



5. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta delle competenti strutture Didattiche di cui al comma 2.
6. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei Professori e Ricercatori in servizio presso l'Ateneo.

ARTICOLO 14
CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI A DOCENTI,
STUDIOSE E STUDIOSI O PROFESSIONISTE STRANIERE E PROFESSIONISTI STRANIERI
DI CHIARA FAMA
(Art. 23 comma 3 Legge 240/2010)

1. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Rettore con docenti, studiose e studiosi o professioniste straniere e professionisti stranieri di chiara fama al fine di favorire l'internazionalizzazione.
2. I contratti possono essere attribuiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.
3. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
4. La proposta di affidamento dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum della candidata/del candidato nel sito web di Ateneo.

TITOLO IV
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE VISITATRICI E AI VISITATORI
INTERNAZIONALI, BORSE PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO, ATTIVITA' SEMINARIALE E
ATTIVITA' DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

ARTICOLO 15
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE E AI VISITING PROFESSOR E
ALLE E AI VISITING SCIENTIST O SCHOLAR

1. Le Visitatrici e i Visitatori Internazionali sono figure di elevata qualificazione scientifica o professionale, straniere o italiane, stabilmente impegnate all'estero presso istituzioni universitarie e/o di ricerca e/o di alta formazione, e che svolgono attività relative ai seguenti ambiti:
 - a) Didattica riferita ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Master, Perfezionamento, Alta Formazione;
 - b) Ricerca;
 - c) Convegni, congressi e seminari.
2. Alle Visitatrici e ai Visitatori Internazionali possono essere affidate attività didattiche e formative sia in qualità di titolari di insegnamenti sia per attività didattiche integrative o per seminari e convegni.
Le/i Visiting Professor sono figure a cui è assegnata la titolarità di un insegnamento dell'Ateneo o che svolgono attività didattica per un periodo di almeno un mese documentato. In ogni caso l'attività didattica deve prevedere un impegno pari ad almeno 16 ore complessive in un anno accademico.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



Le/i Visiting Scientist o Scholar sono figure invitate a svolgere presso l'Ateneo attività di ricerca o di collaborazione e scambio scientifico e che contribuiscono, in via occasionale, a erogare attività formative.

3. Il conferimento degli incarichi didattici alle e ai Visiting Professor da parte della Struttura didattica può avvenire tramite le seguenti procedure:

- a) assegnazione diretta mediante la sottoscrizione di un contratto di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 1, L. 240/2010, previa verifica della congruità del curriculum vitae da parte del Nucleo di Valutazione;
- b) contratto di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 240/2010, previa attivazione di una adeguata procedura selettiva da parte della Struttura didattica;
- c) contratto di insegnamento ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Legge 240/2010.

4. Le Visitatrici e i Visitatori Internazionali che svolgono attività didattica o seminariale per un periodo inferiore ai 30 giorni, rivestono la figura di Short-Term Visiting Professor o Scientist o Scholar. Per quanto riguarda il conferimento dei relativi incarichi, questo sarà regolato, per lo svolgimento di attività didattiche nell'ambito degli insegnamenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, per quanto riguarda le attività seminariali, attraverso quanto previsto al successivo art. 17.

5. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si rinvia all'apposito Regolamento in materia.

ARTICOLO 16

BORSE PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO

1. Il servizio di tutorato è finalizzato a guidare ed assistere i propri studenti nell'arco dell'intero percorso formativo. Il servizio di tutorato deve rispondere alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità dell'apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.

2. La/il tutor collabora e opera con la/il docente titolare della materia d'insegnamento la/il quale attesta formalmente l'effettivo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente e potrà essere impiegata/o in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di sostegno delle attività formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori).

3. L'individuazione del soggetto avviene mediante selezione pubblica, con l'attivazione di appositi avvisi che indicano i requisiti di accesso richiesti alla candidata/al candidato, nonché l'impegno orario tutoriale e il compenso previsto nell'ambito dell'insegnamento dei Corsi di Studio in cui si svolge l'attività.

4. L'Ateneo provvede, durante il periodo di svolgimento delle funzioni di tutor, alla relativa copertura assicurativa.

5. La suddetta collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

ARTICOLO 17

INCARICHI PER ATTIVITA' SEMINARIALE

1. Per seminario si intende un'attività formativa (non necessariamente legata al rilascio di crediti formativi universitari e non rientrante nell'offerta formativa), effettuata da una/un esperta/o della materia o da una/un professionista del settore di elevata qualificazione e specializzazione, avente carattere di occasionalità di durata non superiore alle 15 ore.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



2. Tale attività non si configura come insegnamento o modulo didattico ed è finalizzata a valorizzare i contributi formativi innovativi e/o professionalizzanti, volti anche a sviluppare la partecipazione e la capacità di comprensione ed elaborazione critica della componente studentesca.
3. Gli incarichi per attività seminariale possono essere conferiti a titolo gratuito o oneroso all'interno degli insegnamenti dei Corsi di Studio o altre attività formative o divulgative dell'Ateneo.
4. La scelta dei soggetti, cui viene affidato l'incarico per attività seminariale, deve essere formulata dal Docente responsabile dell'attività formativa di riferimento e sottoposta all'approvazione dell'organo di riferimento.
5. La proposta deve essere corredata dai seguenti elementi:
 - a) indicazione delle specifiche esigenze sottese alla richiesta;
 - b) indicazione degli argomenti da trattare;
 - c) presentazione del curriculum scientifico e professionale del soggetto proposto;
 - d) numero di ore di durata dell'attività e periodo di svolgimento;
 - e) compenso orario, se previsto, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione;
 - f) eventuale previsione di rimborso spese;
 - g) fondo su cui graverà il compenso e/o il rimborso spese.
6. L'incarico viene conferito dall'organo di riferimento mediante apposito documento di invito, nel rispetto del Codice Etico, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, della programmazione didattica nonché del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università del Piemonte Orientale, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità.
7. Il compenso per tale attività è determinato dagli organi preposti. La liquidazione dello stesso è effettuata in un'unica soluzione al termine dell'attività seminariale, previa rendicontazione delle ore svolte da parte del soggetto, della dichiarazione della/del Responsabile e della trasmissione, da parte della Struttura conferente l'incarico, della necessaria documentazione amministrativa e fiscale utile alla corresponsione del medesimo.

ARTICOLO 18

ATTIVITA' DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

1. Le dottorande e i dottorandi, a sensi dell'art. 16 del "*Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca*", possono svolgere attività di tutorato delle studentesse e degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nonché attività didattica integrativa per un massimo di 40 ore all'anno, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio.
2. Tali attività vengono disposte dalla Struttura didattica previo parere favorevole del Collegio delle e dei docenti del dottorato e nei limiti da esso stabiliti.
3. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ARTICOLO 19

CUMULO DI INCARICHI/REGIME DI INCOMPATIBILITA'

1. Gli incarichi di docenza e i contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati da coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una Professoressa o un Professore o una Ricercatrice o un Ricercatore appartenente alla Struttura

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



didattica che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, la Direttrice/il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. La/il docente può essere titolare di uno o più contratti conferiti per incarichi d'insegnamento della durata di norma di trenta ore ciascuno.

3. La/il docente a contratto si impegna a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.

ARTICOLO 20 INADEMPIMENTO

1. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera motivata della Struttura didattica.

2. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;

b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni; possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;

c) violazione del regime delle incompatibilità o di grave inadempienza derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ai sensi di quanto disciplinato dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile;

d) verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e successive modificazioni;

e) verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 19 comma 3.

3. Il contratto si intende risolto di diritto nei casi previsti dalla Legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione. In tal caso è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dalla Direttrice/Direttore/Presidente della Struttura didattica.

4. Il contratto si risolve altresì, prima della naturale scadenza, in caso di disattivazione dell'insegnamento (modulo, attività didattica integrativa) dovuta a motivata esigenza della Struttura didattica che conferisce l'incarico di docenza.

ARTICOLO 21 DIRITTI E DOVERI

1. Nell'ambito della programmazione didattica deliberata per ciascun anno accademico dalle Strutture didattiche competenti, le Professoresse e i Professori a contratto titolari di insegnamento svolgono tutte le attività previste dal corso, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto e alle commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio per l'intero anno accademico di riferimento, inclusa la sessione di esami di profitto/esami di laurea straordinaria dell'anno solare successivo.

2. I soggetti titolari di incarichi e contratti di cui al presente Regolamento si impegnano a svolgere la propria prestazione in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato della Struttura Didattica e secondo le relazioni programmatiche impartite dalla Direttrice/dal Direttore o dalla/dal Presidente della Struttura didattica alle quali dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico dell'incarico, essendo escluso, per espressa volontà delle parti, il vincolo di subordinazione.

3. La Professoressa/il Professore a contratto si impegna altresì a comunicare i giorni e le ore in cui sarà a disposizione per il ricevimento delle studentesse e degli studenti, nonché a rispettare ulteriori "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."



impegni per l'orientamento, il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento.

4. La Professoressa/il Professore a contratto può essere relatrice/relatore di tesi di laurea.

5. All'atto della stipula del contratto, la Professoressa/il Professore a contratto, titolare di insegnamento, nonché i soggetti cui è stato attribuito un incarico di didattica integrativa o di supporto alla didattica sono tenute/i ad osservare quanto espressamente indicato nell'atto sottoscritto prima dell'inizio dell'attività. La stessa/lo stesso è tenuta/o, a conclusione dell'attività didattica, alla compilazione dell'apposito registro delle lezioni on-line. Il suddetto documento dovrà contenere gli insegnamenti o le attività svolte, gli orari e i giorni in cui ha prestato la propria attività e dovrà essere restituito alla Struttura didattica, debitamente compilato e firmato al termine di ogni anno accademico. Tale documento verrà controfirmato in seguito dalla Direttrice/dal Direttore o dalla/dal Presidente della Struttura didattica.

6. Le Professoresse e i Professori a contratto, titolari di insegnamento, possono partecipare con diritto di voto ai Consigli di Corso di studio laddove previsto nei rispettivi Regolamenti dei Corsi di studio. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli di Dipartimento. Non possono in ogni caso prendere parte alle deliberazioni relative ai concorsi e alle chiamate di docenti e ricercatori e alle deliberazioni relative agli incarichi di docenza a contratto.

7. I soggetti di cui al presente Regolamento sono tenuti al rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Università del Piemonte Orientale e ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

ARTICOLO 22

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI

1. Lo svolgimento delle attività didattiche di cui agli articoli precedenti è autocertificato, sotto la propria responsabilità, dalla Professoressa/dal Professore o dalla Ricercatrice/dal Ricercatore tramite la compilazione del Registro delle Lezioni on-line e del Diario della/del Docente e approvato dalla Direttrice/dal Direttore o dalla/dal Presidente della Struttura didattica.

2. Negli appositi registri devono essere indicate le ore svolte nell'ambito dell'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, integrativa, di recupero e di servizio alle studentesse e agli studenti e gli eventuali incarichi di docenza svolti fuori sede.

3. Le Strutture didattiche provvedono, alla fine di ogni anno accademico, all'invio del Diario della/del Docente agli uffici preposti per gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 23

TRATTAMENTO ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSISTENZIALE

1. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente Regolamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività, limitatamente al periodo della prestazione, ivi comprese le sessioni d'esame presso l'Università del Piemonte Orientale.

2. Si rimanda alla normativa nel tempo vigente per la determinazione del trattamento previdenziale, fiscale e assistenziale dei compensi previsti nel presente regolamento.

ARTICOLO 24

NORME DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il D.R. rep. n. 118-2003 del 14.04.2003 *“Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di*

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx
C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx



insegnamento e delle attività di supporto alla didattica”, il D.R. rep. 287-2008 prot. n. 16533 del 01.07.2008 “Modifica del “Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica” nonché eventuali circolari attuative conseguentemente emanate e il D.R. rep. n. 280-2004 del 24.06.2004 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza”.

ARTICOLO 25
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all’Albo on line di Ateneo.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/df

C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx
C:\Users\selena.agnella\Downloads\DR di emanazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica.docx